



**Comune
di Verona**

Conforme a P.G. n. 348912 del 03/10/2022

PATTO DI SUSSIDIARIETÀ PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E DI SUPPORTO ALLE VITTIME DI REATO – Art. 12, Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva (D.C.C. 2 marzo 2017, n. 10; modif. con D.C.C. 16 settembre 2021, n. 47)

TRA

Il Comune di Verona (d'ora innanzi: "Comune"), con sede in Verona, Piazza Bra, 1, P. I.V.A. e C.F. 00215150236, rappresentato ai fini del presente Patto di Sussidiarietà (d'ora innanzi: "patto") dal dott. Giuseppe Baratta, Dirigente Direzione Affari Generali Decentramento, nato a Carrara, il 29/03/1958, legittimato ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 80, Statuto comunale, domiciliato per tale funzione presso la sede del Comune,

E

l'Associazione Scaligera Assistenza Vittime di Reato (A.S.A.V.) (d'ora innanzi: "proponente"), con sede in Verona (VR), Stradone Antonio Provolo 28, C.A.P. 37123, nella persona della Presidente *pro tempore*, Emma Benedetti, autorizzata, per la carica, alla sottoscrizione del presente patto,

PREMESSO CHE:

- L'articolo 118, comma 4, della Costituzione, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- L'articolo 3, comma 5, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali*) stabilisce che gli Enti locali sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo delle attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, stante l'autonomia organizzativa degli Enti medesimi;
- L'art. 2, comma 2, L.R. n. 11/2001 s.m.i., richiama l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alle autonomie locali;
- L'art. 3, comma 1, dello Statuto comunale, prevede che l'azione del Comune si ispiri al principio di sussidiarietà, sia nel rapporto con gli altri enti pubblici, sia nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire ad essi nella possibilità di efficaci interventi;
- In attuazione delle previsioni di cui sopra, il Comune ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10, il *Regolamento per l'attuazione della sussidiarietà orizzontale mediante interventi di cittadinanza attiva* (d'ora innanzi: "Regolamento"), modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 16 settembre 2021, n. 47, che disciplina la collaborazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, per la cura e valorizzazione dei beni comuni della città, mediante la stipula di patti di sussidiarietà (art. 12, Regolamento);
- Con Decisione di Giunta dell'11 maggio 2017, n. 1015, è stata individuata la Direzione Affari Generali, nella figura del Dirigente in carica, quale struttura del Comune preposta al coordinamento ed attuazione degli interventi di sussidiarietà orizzontale,

VISTI:

- il patto di sussidiarietà P.G. n. 233487 del 20/07/2018 per attività di educazione alla legalità e di supporto alle vittime di reato, conclusosi in data 20/07/2022;
- la proposta di prosecuzione della collaborazione in sussidiarietà di cui sopra, inviata al competente Servizio per l'Attuazione della Sussidiarietà orizzontale della Direzione Affari Generali Decentramento, a mezzo e-mail, in data 30/08/2022;

- l'esito positivo dei risultati della collaborazione di cui sopra, come da rendicontazioni pervenute in data 06/11/2019, 30/08/2021 e 23/09/2022, in ragione del quale il competente Ufficio ha valutato favorevolmente la prosecuzione delle attività;
- la pubblicizzazione della proposta sulla pagina del sito istituzionale del Comune dedicata alla sussidiarietà orizzontale;
- la trasmissione della suddetta proposta alla Circoscrizione 1^a e all'Assessore alla Sicurezza, Legalità, Trasparenza in data 06/09/2022 (P.G. n. 314971/2022), a cui non hanno fatto seguito segnalazioni e/o osservazioni;
- l'assenza di segnalazioni su eventuali effetti pregiudizievoli alla proposta medesima;
- la Determinazione dirigenziale n. 3919, del 27/09/2022, di approvazione dello schema di patto in oggetto, cui il presente documento si conforma,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI

Il presente patto è finalizzato alla promozione di attività di educazione alla legalità e di supporto alle vittime di reato, così come indicate al punto n. 2, in conformità alla proposta trasmessa in data 30/08/2022, di cui in *Premessa*.

Qualora risulti necessario od opportuno, in sede di realizzazione delle attività, le modalità dell'intervento potranno essere nuovamente concordate tra i soggetti sottoscrittori.

2. OGGETTO DELLE AZIONI DI CURA E VALORIZZAZIONE

Il proponente intende provvedere alla promozione di servizi di assistenza e protezione delle vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall'ordinamento italiano, secondo le previsioni di cui al D.Lgs. n. 212/2015 (*Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*) e della Legge 7 luglio 2016, n. 122 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016*).

In particolare, il proponente intende:

- promuovere una sensibilizzazione degli operatori di giustizia presenti sul territorio cittadino (magistrati, avvocati, altri soggetti di settore), nonché delle Istituzioni pubbliche al ricorso alla mediazione nei procedimenti giudiziari;
- attuare un processo dialogico di coinvolgimento responsabilizzante tra autori, vittime di reato e comunità;
- rilevare ed implementare, attraverso la *Rete Dafne Verona*, gli strumenti relativi all'assistenza alle vittime di reato, nonché i fabbisogni formativi degli operatori privati e pubblici di settore, incluse le Forze dell'ordine;
- gestire, con personale volontario, uno Sportello di ascolto per le vittime di reato, proseguendo, nel medesimo spazio reso disponibile, l'attività già avviata, sempre in collaborazione col Comune di Verona.

Le azioni dovranno svolgersi nel rispetto delle eventuali misure previste per il contenimento epidemiologico da Covid-19 vigenti al momento degli interventi.

3. DURATA, CAUSE DI SOSPENSIONE, CESSAZIONE, REVOCA E CONCLUSIONE ANTICIPATA DELLA COLLABORAZIONE

Il presente patto ha una durata di anni 4 (quattro) a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo.

È onere del proponente dare immediata comunicazione al Comune di ogni eventuale sospensione, cessazione od evento che possa incidere sulle azioni di cui al punto n. 2.

Viene, in ogni caso, fatta salva la facoltà del Comune, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per sostanziali mutamenti delle condizioni esistenti al momento della sottoscrizione, di revocare o concludere in via anticipata il patto.

È, altresì, facoltà del Comune recedere dal patto prima della sua scadenza, quando il proponente non rispetti le previsioni ivi concordate ovvero contravvenga a norme di legge e/o ad atti aventi forza di legge, nonché qualora trascuri di considerare adeguatamente le eventuali indicazioni rese per competenza dal Referente dell'Amministrazione, di cui al punto n. 4.

La comunicazione delle ipotesi di sospensione, cessazione e recesso riguardanti la collaborazione e quivi disciplinate, avviene con comunicazione scritta e motivata.

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dal proponente e da eventuali altri soggetti

aggregatisi alle azioni.

4. MODALITA', LIMITI, ADEGUAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il patto si informa ai principi generali previsti dall'art. 3, Regolamento.

Con riguardo alla cooperazione tra proponente e Comune per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 11, Regolamento, viene indicato come Referente dell'Amministrazione (R.d.A.), per la più efficace realizzazione delle azioni di cui al punto n. 2, un funzionario con adeguate competenze tecniche, come da comunicazione trasmessa al proponente.

Il/la R.d.A. esercita, in ragione delle proprie funzioni, le opportune forme di supporto all'attuazione del patto, anche rendendo pareri, convocando riunioni intermedie, partecipando ad incontri con il proponente ed eventuali altri cittadini attivi coinvolti.

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a), Regolamento, il proponente individua nella persona di Emma Benedetti, come sopra individuata, il proprio referente per intrattenere con il Comune le comunicazioni ed ogni altro aspetto riguardante la collaborazione, nonché come supervisore cui spetta la responsabilità di verificare, nello svolgimento degli interventi di cui al punto n. 2, il rispetto delle informative indicate al successivo punto n. 5, nonché il rispetto delle previsioni riguardanti il trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, anche occasionalmente, per lo svolgimento delle azioni di cui al punto n. 2, ai sensi del D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

Qualora si individui come referente un diverso soggetto, deve esserne data idonea e tempestiva comunicazione al/alla R.d.A.

Si evidenzia che, in conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi di cura e di valorizzazione elencati al punto n. 2 devono essere organizzati in modo tale da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini, singoli o associati, possano proporre di aggregarsi alle attività del patto, ove ciò presenti carattere di compatibilità.

Nessuna modifica strutturale o funzionale può essere apportata al locale messo a disposizione del proponente per la gestione dello Sportello di ascolto.

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto, da parte del Comune, a titolo di rimborso o indennizzo, per le spese sostenute dal proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi alle azioni.

5. INDICAZIONI TECNICHE

Il proponente, nella realizzazione degli interventi del patto, si impegna a considerare adeguatamente le indicazioni tecniche comunicate dal/dalla R.d.A. di cui al punto n. 4.

6. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Il proponente si impegna a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, a partire dalla sottoscrizione del patto, una rendicontazione sullo svolgimento delle attività di cui al punto n. 2.

Il Comune provvederà a fornire apposite Schede di Rendicontazione contenenti i tempi e le voci da illustrare, che possono essere liberamente corredate da materiale fotografico, audio/video e/o multimediale.

Il Comune si impegna ad informare la cittadinanza sulle attività di cura e valorizzazione svolte dal proponente, pubblicando i materiali di rendicontazione prodotti sulla pagina web del sito istituzionale dedicata alle azioni di sussidiarietà orizzontale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare ogni opportuna valutazione sulle attività rendicontate mediante sopralluoghi e/o colloqui intermedi.

7. FORME DI SOSTEGNO/CONTRIBUTI PREVISTI

Il Comune si impegna a sostenere e a garantire, mediante la pagina web del sito istituzionale dedicata ai *Cittadini per i beni comuni* (https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=55920) e mediante il proprio geoportale/Sistema Informativo Geografico Referenziato (SIGI) ad accesso pubblico (<https://mapserver6.comune.verona.it/SiGi/M1/IGIS.aspx>), nonché attraverso ulteriori idonei mezzi, la massima pubblicizzazione e conoscibilità delle azioni del patto e dei risultati della collaborazione con il proponente, che, a tal fine, autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 (R.G.D.P.).

8. RESPONSABILITA'

Ai sensi dell'art. 24, Regolamento, il proponente si impegna ad operare in conformità alle previsioni normative, tenendo conto delle informazioni fornite dal Comune sui rischi specifici esistenti nello spazio in cui vengono effettuati gli interventi di cui al punto n. 2, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per evitare incidenti di qualsiasi natura a persone, cose o animali ed assumendo a proprio carico qualsiasi onere e/o responsabilità. Si precisa che la ora detta responsabilità è limitata alle attività, di cui al punto n. 2, gestite e organizzate dal proponente, per la durata delle stesse.

Il proponente si impegna a compilare i Registri informativi forniti dal Comune con riguardo alle persone che operano per la realizzazione dell'attività di cui al punto n. 2, da trasmettere all'indirizzo e-mail: sussidiarieta@comune.verona.it, almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio degli interventi o secondo un calendario complessivo, da trasmettersi in tempi congrui al/alla R.d.A di cui al punto n. 4.

Ogni attività organizzata da soggetti altri rispetto al proponente deve essere compatibile con l'azione di cura e di valorizzazione cui al punto n. 2.

Il proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività, di cui al punto n. 2, quanto previsto dal patto e a vigilare affinché ne venga rispettato il contenuto.

9. PREVISIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento.

Verona, 03/10/2022

f.to per il Comune
il Dirigente Direzione
Affari Generali Decentramento
dott. Giuseppe Baratta

f.to per l'*Associazione Scaligera*
Assistenza Vittime di Reato (A.S.A.V.)
Emma Benedetti